



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 19/CSAT del 6 dicembre 2019

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE COMUNICATO UFFICIALE N. 19/CSAT (2019/2020)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 2 dicembre 2019,
ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella; Avv. R. Arcella

Ricorso della società ASD FIDELIS AGRO avverso C.U.40 del 14.11.2019 – gara Sporting Pagani / Fidelis Agro del 10.11.2019 – Campionato Regionale di Seconda Categoria – girone G.

La C.S.A.T., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, dall'istruttoria espletata nella quale veniva sentito in audizione su sua richiesta, il Presidente della società reclamante, nonché il difensore della stessa, il quale si riportava integralmente al reclamo depositato chiedendone l'accoglimento. Dalla lettura del referto di gara si rileva che il d.d.g. ha chiaramente e con precisione esposto sia il fatto che ha scatenato la rissa sia l'individuazione dei calciatori più facinosi oltre al dirigente della società reclamante sig. Pepe Alfonso, il quale volontariamente si allontanava dalla panchina per prendere parte alla rissa colpendo con un pugno il calciatore avversario. Che la situazione sul terreno di giuoco fosse degenerata in rissa lo testimoniano, sia il referto di P.S. depositato dal calciatore D'Amato Vincenzo, il calciatore della società Fidelis Agro, con 25gg di prognosi, nonché dalla telefonata di quest'ultimo fatta ai C.C. del luogo, a seguito della quale giungevano sul posto quando però la rissa era cessata e la situazione, come riferito dalle F.F.O.O. era tranquilla. Va quindi ritenuto che il referto di gara, redatto in modo chiaro, preciso e non contraddittorio possa essere qualificato fonte di prova privilegiata così come dispone l'art.61 C.G.S. Le sanzioni irrogate dal primo giudice, a parere di questa Corte, sono state determinate in modo eque e proporzionato ai fatti accertati e pertanto non si ritiene rimodularle.

P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo e confermare le sanzioni adottate e pubblicate dal G.S.T. sul C.U.40 del 14.11.2019; ordina di addebitare la tassa reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 2.12.2019

**IL PRESIDENTE
Avv. A. FROJO**

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella; Avv. R. Arcella

Ricorso della società ASD RAFFAELE SERGIO ACCADEMY avverso C.U.25 del 31.10.2019 “Attività Giovanile” – gara: Pasquale Foggia / Raffaele Sergio Accademy del 13.10.2019 – Campionato Regionale Under 15.

La società ASD Raffaele Sergio Academy proponeva reclamo avverso il provvedimento di omologazione del G.S.T. relativo alla gara Pasquale Foggia / Raffaele Sergio Academy del 13.10.2019 terminata con il risultato di 2-1 di cui al C.U. n.20 del 17.10.2019. L'impugnativa della società reclamante afferisce al provvedimento di omologa del G.S.T. pubblicato sul C.U. n.25 del 31.10.2019 “Attività Giovanile”. Ciò posto, la C.S.A.T., visti gli atti ufficiali di gara e la documentazione versata in atti non da ultimo le dichiarazioni del Presidente dell'ASD Pasquale Foggia ed i tesserati (Vincenzo Autore e Moreno Samuele), datate 25.11.2019, sospende ogni decisione e rimette gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso. Infatti, il referto redatto dal direttore di gara è prova di fonte privilegiata che non può essere modificato dalle dichiarazioni versate in atti aventi ad oggetto un risultato diverso da quello riportato nel referto di gara. Pertanto, la diversità del risultato indicato nel referto arbitrale 2-1 in favore dell'ASD Pasquale Foggia da quello riferito a mezzo dichiarazione versate in atti (2-2) impone a questa Corte di rimettere gli atti alla Procura Federale. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di inviare gli atti alla Procura Federale, di sospendere ogni decisione riservandosi all'esito dell'indagine della Procura Federale.

Così deciso in Napoli, in data 2.12.2019

**IL PRESIDENTE
Avv. A. FROJO**

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella; Avv. R. Arcella

Ricorso della società SAN SEBASTIANO FC avverso C.U.42 del 21.11.2019 – gara: San Sebastiano FC / Virtus Ottaviano 2001 del 16.11.2019 – Campionato Regionale Promozione Girone B.

La C.S.A.T., letto il ricorso, visti gli atti ufficiali rileva quanto segue. La società ASD San Sebastiano FC ricorre avverso il provvedimento del G.S.T. pubblicato sul C.U. n.42 del 21.11.2019 col quale è stata inflitta al calciatore De Marino Giorgio la sanzione della squalifica per (4) quattro gare effettive. A motivo dell'impugnazione si deduce che la sanzione comminata “non rispecchia la verità” e che il calciatore non si sarebbe comportato nella maniera descritta nel referto arbitrale e che pertanto la sanzione sarebbe eccessiva. All'odierna udienza, nell'assenza della parte reclamante, la Corte si è riservata. Il reclamo è infondato. Va premesso che il referto arbitrale ed il relativo supplemento di rapporto godono di efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art.61, C.G.S. (norma del Codice novellato nel 2019 che ha soppiantato l'omologa disposizione contenuta nel vecchio art.35 comma 11) circa il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tale norma attribuisce ai referti arbitrali un valore probatorio simile a quello riservato dall'art.2700 c.c. agli atti pubblici. Tale efficacia probatoria si estende non solo al tempo e al luogo della gara strettamente intesi (ossia, tempo di gara e rettangolo di gioco), ma a tutti gli eventi che siano collegati alla gara stessa, atteso che l'espressione “in occasione dello svolgimento della gara” contenuta nell'art.61, si riferisce chiaramente a tutte le circostanze che, trovando “occasione” nella gara, assumono rilevanza per l'ordinamento sportivo (Collegio di Garanzia dello Sport, 13.11.2017, n.84). Fatta questa premessa, la C.S.A.T. ritiene che il reclamo vada senz'altro rigettato: gli atti

ufficiali della gara confermano infatti che i comportamenti oggetto di contestazione si svolsero così come descritti nel provvedimento del G.S.T. Non consentono, invece, di pervenire a giudizio diverso le deduzioni difensive della società reclamante, anche in punto di quantificazione della sanzione, che appare peraltro congrua e proporzionata ai comportamenti contestati. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dall'ASD San Sebastiano FC, disponendo l'incameramento del deposito, ovvero l'addebito dello stesso sul conto della reclamante.

Così deciso in Napoli, in data 2.12.2019

**IL PRESIDENTE
Avv. A. FROJO**

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, avv. V. Pecorella; Avv. R. Arcella.

Ricorso della società FOOTBALL CLUB SANT'ARPINO avverso C.U.42 del 21.11.2019 – gara: Football Club Sant'Arpino / Villa Di Briano del 17.11.2019 – Campionato Regionale Prima Categoria.

In via preliminare, il reclamo proposto dell'allenatore della società Football Club Sant'Arpino sig. Baldassarre Renato deve essere respinto perché è inammissibile. Invero la sanzione comminata della squalifica fino al 20.12.2019 con C.U.42 del 21.11.2019 non è impugnabile ex art.137 C.G.S. Quanto al reclamo presentato dalla società Football Club Sant'Arpino, dall'istruttoria è emerso che la percezione reale del fenomeno di cui all'art.28 comma 4, secondo periodo del C.G.S. non era tale da consentire di considerare le grida di cui al referto espressione di discriminazione razziale. Ed infatti, per come riferito dallo stesso calciatore Tourè, asseritamente bersaglio dei cori, questi ultimi provenivano dai suoi amici che assistevano alla gara con finalità scherzose e non discriminatorie tant'è che al termine della gara egli rientrava presso la propria abitazione unitamente agli stessi. Né va sottaciuto che il calciatore Tourè Souro aveva nell'immediatezza del fatto, riferito all'arbitro che aveva sospeso temporaneamente la gara che non erano cori razzisti, bensì ripetute invocazioni del suo nome Tourè-Tourè da parte dei suoi amici. **P.Q.M., la Corte Sportiva di Appello Territoriale**

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo per la posizione del sig. Baldassarre Renato, accoglie il reclamo proposto dalla Football Club Sant'Arpino annullando l'ammenda di euro 250,00, inflitta dal G.S.T.; nulla per la tassa.

Così deciso in Napoli, in data 2.12.2019

**IL PRESIDENTE
Avv. A. FROJO**

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 6 dicembre 2019.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**